



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA**

**DECRETO N°55/2012**

**Il Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna:**

- VISTO:** il Decreto n° 15/2010 del 23.12.2010 relativo alle tariffe di Pilotaggio nel Porto di Ravenna per il biennio 2011-2012;
- VISTI:** gli artt. 87 e 91 del Codice della Navigazione e gli articoli 4 e 14 del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;
- VISTO:** il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione Marittima e Interna– DIV. 3 – M\_IT/PORTI/16651 del 21.12.2012, con il quale il superiore Dicastero ha approvato le tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali, per il biennio 2013-2014, che entreranno in vigore dal 01° gennaio 2013;
- RITENUTO:** necessario dare esecuzione alle suddette nuove tariffe;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

**1) Servizio reso a bordo:**

- 1.1) Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg.CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € (2013-2014)
0	500	183,54
501	1.000	224,42
1.001	2.000	271,98
2.001	3.500	338,85
3.501	5.000	457,01
5.001	7.000	563,27
7.001	10.000	749,06
10.001	15.000	957,87
15.001	20.000	1.116,89
20.001	25.000	1.263,30
25.001	30.000	1.429,01
30.001	40.000	1.626,67
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		234,08



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA**

**DECRETO N°55/2012**

**Il Direttore Marittimo dell'Emilia Romagna:**

- VISTO:** il Decreto n° 15/2010 del 23.12.2010 relativo alle tariffe di Pilotaggio nel Porto di Ravenna per il biennio 2011-2012;
- VISTI:** gli artt. 87 e 91 del Codice della Navigazione e gli articoli 4 e 14 del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;
- VISTO:** il dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione Marittima e Interna – DIV. 3 – M\_IT/PORTI/16651 del 21.12.2012, con il quale il superiore Dicastero ha approvato le tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali, per il biennio 2013-2014, che entreranno in vigore dal 01° gennaio 2013;
- RITENUTO:** necessario dare esecuzione alle suddette nuove tariffe;

**DECRETA**

**Articolo 1**

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

**1) Servizio reso a bordo:**

- 1.1) Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg.CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € (2013-2014)
0	500	183,54
501	1.000	224,42
1.001	2.000	271,98
2.001	3.500	338,85
3.501	5.000	457,01
5.001	7.000	563,27
7.001	10.000	749,06
10.001	15.000	957,87
15.001	20.000	1.116,89
20.001	25.000	1.263,30
25.001	30.000	1.429,01
30.001	40.000	1.626,67
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		234,08

1.2) Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.) Reg.CE 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € (2013-2014)
0	500	221,13
501	1.000	270,38
1.001	2.000	327,68
2.001	3.500	408,25
3.501	5.000	550,61
5.001	7.000	678,63
7.001	10.000	902,47
10.001	15.000	1.154,04
15.001	20.000	1.345,63
20.001	25.000	1.522,02
25.001	30.000	1.721,68
30.001	40.000	1.959,81
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		282,01

1.3) Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € (2013-2014)
0	500	148,92
501	1.000	182,09
1.001	2.000	220,67
2.001	3.500	274,94
3.501	5.000	370,81
5.001	7.000	457,02
7.001	10.000	607,77
10.001	15.000	777,19
15.001	20.000	906,21
20.001	25.000	1.025,00
25.001	30.000	1.159,46
30.001	40.000	1.319,83
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. Euro		182,92

## 2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1) Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite VHF ai sensi del comma 1 dell'art.4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base € (2013-2014)
0	500	69,89
501	1.000	86,09
1.001	1.500	105,21

### Articolo 2

#### Calcolo della stazza lorda internazionale (GT)

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa sarà desunta:

- per le navi munite di Certificato di stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
- per le navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale (RI.Na.) ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione:

$$GT = K1 \times V$$

Dove  $V = 2,832 \times$  Volume lordo totale in Tonn.

Dove  $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$

Qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$

Dove  $VE = L \times B \times H$ ;

$L$ = lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;

$B$ = larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);

$H$ = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestata dai documenti di bordo della nave;

a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

<b>VE</b>	<b>a</b>
fino a 400	0,58
fino a 1.000	0,43
fino a 5.000	0,35
fino a 10.000	0,34
fino a 25.000	0,33
fino a 50.000	0,32
fino a 100.000	0,31
fino a 150.000	0,30
fino a 200.000	0,29
da 250.000 e oltre	0,28

Per la commisurazione delle tariffe per navi traghetto, il valore della stazza risultante dal certificato di stazza o dall'applicazione dei criteri di cui alla lettera b) dell'articolo 2, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

**Traghetti merci                    0,78**

**( Ro-Ro Cargo General Cargo**

**Ro-Ro Cargo Container Ships**

**Ro-Ro Cargo Ferries**

**Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)**

### **Articolo 3**

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottonotate maggiorazioni:

#### **A) – per fuori orario**

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi:  
l'1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. (23 luglio – S. Apollinare in Classe – Santo Patrono di Ravenna) Tale maggiorazione non è cumulabile con quella del punto 2.
- 4) Il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3, nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

**B) – per le navi con carichi pericolosi**

- 1) Il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1 e 4.3 del IMDG Code e che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
  - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo di tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1° Classe – del IMDG Code;
  - b) a navi cisterna vuote che abbiano trasportato merci liquide infiammabili indicate nel IMDG Code e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del Pilotaggio.

**C) – per le prestazioni effettuate con un secondo Pilota:**

maggiorazione del 50% per le prestazioni eseguite con un secondo Pilota a bordo.

**Articolo 4**

A partire dal 01 gennaio 2013, i compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Ravenna" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
  - a) se la prestazione viene effettuata entro le due miglia fuori del limite suddetto:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	49,00
da 2.001	a 15.000	78,56
da 15.001	in avanti	104,07

- b) per ogni due miglia o frazione di due miglia successive:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	22,83
da 2.001	a 15.000	38,94
da 15.001	in avanti	52,37

- 2) quando il Pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	122,21
da 2.001	in avanti	134,29

- 3) quando il Pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle 5 (cinque) ore e 30 (trenta) minuti, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base, per ogni ora o frazione di ora, oltre il precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le 6 (sei) ore, al Pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) quando al Pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il Pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	49,00
da 2.001	in avanti	59,08

Al Pilota è, altresì, dovuto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) qualora dopo che il Pilota è salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:
- 50% della tariffa base per navi ormeggiate dall'imboccatura sino al bacino di San Vitale compreso;
  - 75% della tariffa base per navi ormeggiate dal bacino di San Vitale escluso alla darsena di città;
  - 100% della tariffa base ai terminali in rada.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il Pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il Pilota sia rimasto a bordo oltre detta mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

- 6) qualora venga sospesa l'entrata di una nave, dopo che il Pilota sia salito a bordo, la misura del compenso spettante è pari all'importo della tariffa di base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il Pilota abbia atteso a bordo, fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Quando il Pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base -- per ogni ulteriore ora di attesa a bordo -- prima dell'inizio della manovra.

#### Articolo 5

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di radiogoniometri ecc. esplicitamente richieste dal comandante della nave, è dovuto al Pilota, oltre alla tariffa base di Pilotaggio, un compenso di:

scaglioni in T.S.L. delle navi pilotate		Tariffa euro
da 0	a 2.000	122,06
da 2.001	in avanti	134,11

#### Articolo 6

I compensi di cui agli artt. 4 e 5 hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 3.

#### Articolo 7

Alle navi traghetto appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata in servizio di linea con itinerario orario prestabilito e frequenza regolare, effettuano almeno n° 3 (tre) approdi settimanali, verrà applicata una tariffa pari al 35% della tariffa di cui al precedente art. 1.

Per "collegamenti di linea" si intendono i collegamenti ricorrenti tra porti prefissati, a cadenze programmate e rese pubbliche.

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre calendariale effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

- dal 1° al 3° approdo: 100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1;
- dal 4° al 10° approdo: 80% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1;
- dal 11° al 20° approdo: 65% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1;
- dal 20° approdo in poi: 50% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1.

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Il soggetto di cui al primo capoverso avente titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di Pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni e, comunque, entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione Piloti l'applicazione delle suddette condizioni, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agirà in loro nome e per conto.

Detta richiesta dovrà, in ogni caso, essere formulata indicando singolarmente le navi interessate all'applicazione delle condizioni di cui sopra, specificando anche quali di esse risultino integrate (tipologia di traffico, frequenza, ecc.).

Analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le navi interessate hanno diritto a tali condizioni, nonché idonea dimostrazione del titolo e/o legame di appartenenza, noleggio o esercizio tra il soggetto richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni dettate dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe relative a tali navi, comporterà l'applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1.

Qualora le richieste non pervengano nei termini e con le modalità di cui sopra, la Corporazione piloti non sarà tenuta all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo.

Per "approdo" si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza, con il rilascio di spedizioni.

Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il trimestre calendariale si determina con inizio dal mese di gennaio.

#### **Articolo 8**

##### **Termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto**

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n° 231 del 2002 come modificato dal decreto n° 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 (trenta) giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'art. 7 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

#### **Articolo 9**

Il presente Decreto entra in vigore a partire dalle ore 00.01 del 01 gennaio 2013. In pari data è abrogato il Decreto n° 15/2010 del 23.12.2010.

Ravenna, 31 dicembre 2012

p.IL DIRETTORE MARITTIMO  
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA t.a.  
C.V. (CP) Giuseppe ROMANO

